

Cass. civ., sez. I, 25-09-2007, nn. 19918-19919.

Conf. alla massima che segue:

Cass. civ. [ord.], sez. un., 07-07-2009, n. 15854.

È inammissibile l'istanza di regolamento di giurisdizione proposta in relazione ad un'ordinanza con cui il commissario per la liquidazione degli usi civici abbia dichiarato inammissibile il ricorso volto ad ottenere l'adozione di provvedimenti conservativi ai sensi dell'art. 74 r.d. 26 febbraio 1928 n. 332, trattandosi di un provvedimento emesso all'esito di un procedimento cautelare, in ordine al quale, in difetto dell'instaurazione del giudizio di cognizione, non è configurabile un interesse della parte a promuovere un accertamento sulla giurisdizione; né l'istanza può convertirsi in un ricorso straordinario per cassazione, non avendo il provvedimento carattere decisorio né definitivo, neppure in ordine alla giurisdizione.